

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza è destinata all'assicurazione dei rischi relativi ai danni involontariamente arrecati a terzi e alle cose di terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione della tua abitazione principale e saltuaria e ai fatti della vita privata.



Che cosa è assicurato?

✓ **Responsabilità Civile (RC)**, sei assicurato per le somme che sei tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) nel caso:

- della **Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)** per i danni involontariamente cagionati a terzi (morte, lesioni personali, danneggiamento a cose) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della vita privata, anche quando questi siano cagionati dai tuoi familiari conviventi o altre persone delle quali tu debba rispondere (addetti ai servizi domestici, baby-sitter o persone alla pari).

La garanzia vale anche per:

- la conduzione dell'abitazione principale e saltuaria, nonché delle loro pertinenze. Nel caso in cui la tua abitazione faccia parte di un condominio, la garanzia comprende sia la responsabilità per i danni di cui, quale condomino devi rispondere in proprio, sia la quota di cui devi rispondere per i danni a carico della proprietà comune;
- i lavori di manutenzione ordinaria dei locali;
- la proprietà e l'uso di velocipedi, veicoli a motore e non, in uso a bambini o invalidi non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
- l'azione di rivalsa esperita da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori di 14 anni dei quali devi rispondere per le somme che le imprese stesse pagano al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall'art. 18 della Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
- la proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;
- la proprietà e l'uso di cavalli, animali da sella o animali domestici;
- la pratica di sport (comprese gare non professionistiche) e le attività del tempo libero (es. bricolage, pesca, giardinaggio, campeggio etc.);
- la detenzione di armi e relative munizioni e l'uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- l'avvelenamento o l'intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande;
- l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
- della **Responsabilità Civile Verso Dipendenti (R.C.O.)** per:
 - gli infortuni sofferti dai tuoi dipendenti, assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e addetti alle attività per le quali è prestata la garanzia;
 - i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai tuoi dipendenti per morte e per lesioni personali dalle quali derivi una invalidità permanente non inferiore all'11%;
 - l'azione di rivalsa esperita dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.
- della **Responsabilità Civile della Proprietà dei locali** per i danni involontariamente cagionati a terzi (morte, lesioni personali, danneggiamento a cose) in relazione alla proprietà dei locali adibiti a dimora abituale della famiglia e delle relative pertinenze, anche quando tali danni siano stati causati da tuoi familiari conviventi. Nel caso in cui la tua abitazione faccia parte di un condominio, la garanzia comprende sia la responsabilità per i danni di cui, quale condomino, devi rispondere in proprio sia la quota di cui devi rispondere per i danni a carico della proprietà comune;
- di **infortuni subiti da addetti occasionali a servizi domestici**, ossia per le quali sei esentato dagli obblighi contributivi di legge, che svolgono occasionalmente per te servizi domestici, di baby-sitter e persone alla pari, in conseguenza di un fatto per il quale derivino casi di morte o lesioni personali gravi o gravissime;
- di **minori affidati a persone non tue conviventi**, per danni causati nel momento di affidamento temporaneo.

Le prime tre garanzie su riportate sono prestate fino alla concorrenza dei massimali riportati in tabella, comprensivi di capitali, interessi e spese:

R.C.	MASSIMALE
Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile della proprietà dei locali	
Per sinistro:	Euro 500.000,00
con il limite per persona di:	Euro 500.000,00
con il limite per danni a cose di:	Euro 500.000,00
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	
Per sinistro:	Euro 500.000,00
con il limite per persona di:	Euro 250.000,00

Nel caso di sinistri che interessano gli **infortuni subiti da addetti occasionali a servizi domestici** quale massimale per sinistro è da intendersi quello previsto per la **Responsabilità Civile Verso Dipendenti (R.C.O.)**.

✓ **Danni ai Beni - Allagamento Locali**, nel caso di fuoriuscita d'acqua condotta a seguito di rottura accidentale di elettrodomestici e relativi raccordi metallici ancorati al carico e/o scarico, che abbiano causato danni a terzi, Europ Assistance ti rimborserà le spese da te sostenute fino al massimale di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.



Che cosa non è assicurato?

- * Per la garanzia **Responsabilità Civile**, sono esclusi i danni:
 - alle cose che hai in consegna, custodia o detieni a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (es: gas, luce, acqua telefono) posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;
 - da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazioni o demolizioni, salvo la responsabilità derivante dalla committenza;
 - derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi.
- * Per la garanzia **Danni ai Beni - Allagamento Locali**, sono esclusi i danni causati da:
 - dolo dell'assicurato;
 - movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane e smottamenti;
 - trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni;
 - atti di guerra invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione.
- * Per le prestazioni di **Assistenza**, sono esclusi i sinistri legati a:
 - tua negligenza, dolo o colpa grave;
 - guasti di rubinetti e tubature mobili collegati o meno ad apparecchiature;
 - interruzioni di fornitura da parte dell'ente erogatore;
 - rottura delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
 - guasti al cavo di alimentazione dei locali a monte e/o a valle del contatore.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Per la garanzia **Responsabilità Civile (RC)**:
 - non sono considerati terzi:
 - il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, nonché qualsiasi parente e affine con loro convivente;
 - le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con te subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio per tuo conto.
 - sono inoltre esclusi i danni:
 - da furto;
 - imputabili a situazioni o eventi per i quali per legge, regolamenti o ordinanze sono previste coperture assicurative obbligatorie;
 - verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
 - da amianto e da campi elettromagnetici;
 - alle cose altrui derivanti da incendio delle tue cose o di quelle da te detenute;
 - derivanti da umidità, stitilicidio e insalubrità dei locali;
 - derivanti da fuoriuscita di liquidi causata da rotture originate da gelo: di condotti esterni al perimetro del fabbricato non protetti da appositi manufatti, condotti posti in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro, o di condotti posti in locali destinati ad abitazione saltuaria;
 - derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
 - da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 e successive modificazioni;
 - da proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o aree equiparate, fatta eccezione per quelli previsti nella sezione "Che cosa è assicurato?" e fatta eccezione per l'azione di rivalsa descritta;
 - derivanti dall'impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
 - da proprietà e uso di natanti a motore e non, di lunghezza superiore a m. 7,50;
 - alle cose trasportate, rimorchiate sollevate, caricate o scaricate.
 - ! Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati il massimale stabilito per ciascun danno si considera unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.
 - ! La garanzia **Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**:
 - non opera in caso di danni legati ad attività professionali;
 - non include i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori di manutenzione ordinaria dei locali;
 - in caso di danni conseguenti la proprietà dei cani, è prevista una franchigia di Euro 78,00 per sinistro ed è operante a condizione che sia applicata la museruola e/o il guinzaglio quando gli animali si trovino in luoghi pubblici, compresi locali e mezzi, a meno che si tratti di cani addestrati a guida per non udenti o vedenti;
 - per i danni relativi alla pratica di sport quale il modellismo sono sempre esclusi i danni ai modelli;
 - per i danni derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, è prevista l'applicazione di uno scoperto del 10% sull'importo risarcibile per ogni sinistro e in caso di danni a cose il limite massimo risarcibile è pari a Euro 50.000,00.
 - ! La garanzia **Responsabilità Civile verso Dipendenti (R.C.O.)**:
 - non è operante se, al momento del sinistro, non sei in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge;
 - sono escluse le malattie professionali.
 - ! Per la garanzia **Responsabilità Civile della Proprietà dei locali** sono inoltre esclusi i danni:
 - da spargimento di acqua, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, o rigurgiti di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitilicidio e in genere da insalubrità dei locali;
 - derivanti dall'esercizio, da parte tua o di terzi, di industrie, commerci, arti e

- ✓ **Assistenza**, prevede l'invio dei seguenti artigiani in emergenza:
- **fabbro**, in caso di furto o tentato furto, smarrimento o rottura chiavi, guasto della serratura che rendano impossibile l'accesso all'abitazione o che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali;
 - **idraulico**, in caso di allagamento, infiltrazione, mancanza d'acqua o mancato scarico delle acque nere dovuto a rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse;
 - **elettricista**, in caso di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, prese di corrente o impianti di distribuzione interna;
- fino ad un massimo di Euro 400,00 per sinistro, per l'uscita e la manodopera. Inoltre, in caso di incendio, furto o allagamento che richieda il rientro presso la tua abitazione danneggiata, ti verrà fornito un biglietto ferroviario o aereo per consentirti il **rientro anticipato**, con un massimale di Euro 200,00 se il viaggio avverrà dall'Italia o Euro 500,00 se il viaggio avverrà dall'estero.

- professioni.
- ! Limitatamente ai danni da spargimento di acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, condutture o da rigurgito di fogne, è prevista l'applicazione di una franchigia di Euro 104,00 per ciascun sinistro.
 - ! Limitatamente agli **infortuni subiti dagli addetti occasionali a servizi domestici**, il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione di Europ Assistance anche nel caso di sinistro interessante contemporaneamente questa garanzia e quella di Responsabilità Civile verso Dipendenti (R.C.O.).
 - ! La garanzia **Danni ai Beni - Allagamento Locali** non è prestata per i danni:
 - verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
 - dovuti a difetti a te noti all'atto dell'adesione, nonché quelli per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
 - causati da gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione.
 - ! Le prestazioni di **Assistenza**, non vengono prestate in caso di:
 - alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - danni provocati dall'intervento delle autorità.
 - ! Per le prestazioni degli **artigiani** sono esclusi i costi relativi al materiale necessario alla riparazione, che restano a tuo carico.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie **Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)** della **conduzione** e della **Vita Privata** è valida in tutto il mondo.
- ✓ La garanzia **Responsabilità Civile della proprietà dei locali** è valida in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
- ✓ La garanzia **Allagamento Locali (Danni ai Beni)** è valida in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
- ✓ Le prestazioni di **Assistenza** sono erogate in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto:** hai l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete. Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
- In corso di contratto:** hai l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L'omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.
- In caso di Sinistro:** hai l'obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l'esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il premio viene versato da Compass ad Europ Assistance per l'intero periodo di validità della polizza al momento della sottoscrizione della stessa, addebitandolo mensilmente tramite finanziamento. Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione e scade alle ore 24.00 dell'ultimo giorno della durata scelta dall'Assicurato, così come indicato nel modulo stesso, senza possibilità di rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

La polizza non prevede tacito rinnovo.

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA 35995q- Mod.17331**

"FAMILY PROTECTION"



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 17331 "FAMILY PROTECTION"

COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SpA Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative (ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali ad esempio il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'incidento, le informazioni relative a reati e condanne penali.

Esistono norme¹ che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali². Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Piazza Trento 8 - 20135 Milano o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli

Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali, se necessario anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti *finalità assicurative*:

- svolgere l'attività che è prevista dalla polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e le GARANZIE; svolgere l'attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Suoi Dati comuni, che potrebbero essere anche relativi alla Sua posizione se le PRESTAZIONI e le GARANZIE prevedono la geolocalizzazione, vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Suoi Dati relativi allo stato di salute o relativi a reati o condanne penali dovrà fornire il Suo consenso; nel processo di preventivazione e acquisto online di alcune polizze vengono usati *processi decisionali automatizzati* che potrebbero comportare l'impossibilità di acquistare la polizza: potrà rivolgersi al Servizio Clienti per avere maggiori spiegazioni.
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici: i Suoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali per i quali ha prestato consenso, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Suoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Se Lei non fornisce i Suoi Dati personali e/o non acconsente ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l'attività per le *finalità assicurative* e quindi non potrà neppure fornire le GARANZIE e le PRESTAZIONI.

Come Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e a chi li comunica

Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni,³ utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Lei o da altre persone (come ad esempio dal contraente di polizza, da un

¹ Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria

² Europ Assistance Italia opera in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dal Regolamento Privacy

³ Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.



suo parente o dal medico che l'ha curata, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer.

Per le *finalità assicurative* Europ Assistance Italia potrà comunicare i Suoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁴.

Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Suoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Suoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Lei ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.

Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.

Per quanto tempo conserviamo i suoi Dati personali

Europ Assistance Italia conserva i Suoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.

- Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
- Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una polizza, richiesta di un preventivo) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati per sempre, così come le evidenze delle relative modifiche da Lei apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto.
- Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
- Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.
In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali Lei ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali". Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

⁴ Altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti.



Come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali

- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia;
 - per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare i Suoi Dati personali presso Europ Assistance Italia;
 - per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali
- può scrivere a

Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano,
anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it.



DEFINIZIONI GENERALI

Assicurato: la persona fisica, residente in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, cliente della Contraente, che abbia aderito alla Polizza e il cui nominativo sia riportato sul Modulo di Adesione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: COMPASS Banca S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale in Milano, Via Caldera 21 - P.IVA 00864530159.

Esplosione: sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità (*definizione valida solo per l'assicurazione Assistenza*).

Europ Assistance: l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. – Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it

- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Fissi e infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali hanno funzione secondaria di finimento o di protezione (*definizione valida solo per l'assicurazione Assistenza*).

Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Fulmine: il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile (*definizione valida solo per l'assicurazione Assistenza*).

Furto: L'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri (*definizione valida solo per l'assicurazione Assistenza*).

Garanzia: l'assicurazione, diversa dall'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi (*definizione valida solo per l'assicurazione Assistenza*).

Indennizzo: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Massimale/Somma Assicurata: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

Risarcimento: la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro (*definizione valida solo per le assicurazioni RC e Allagamento locali*).

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Scoperto: percentuale dell'importo liquidabile a termini di Polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato (*definizione valida solo per le assicurazioni RC e Allagamento locali*).

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori, per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio (*definizione valida solo per l'assicurazione Assistenza*).

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in Polizza.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la



stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Art.2. ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di sinistro, l'Assicurato deve comunicare ad Europ Assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art.3. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.

Art.4. FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.5. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno di emissione della fattura.

Art.6. PREMIO

L'Assicurato dalla data indicata sul Modulo di Adesione, autorizza la Contraente all'addebito tramite finanziamento del premio lordo annuo pro-capite sotto riportato, in base alla durata da lui prescelta.

COPERTURE DI DURATA FINO A 12 MESI

Premio annuo pari ad **Euro 138,00 di cui imposte Euro 21,51** corrispondente ad un Premio Mensile di **Euro 11,50 (di cui imposte Euro 1,79)** così ripartito:

- Ramo "Assistenza" (R18): **Euro 3,14** di cui imposte Euro 0,29
- Ramo "RC generale" (R13): **Euro 6,27** di cui imposte Euro 1,14

- Ramo "Altri danni ai beni" (R9): **Euro 2,09** di cui imposte Euro 0,37.

COPERTURE DI DURATA SUPERIORE AI 12 MESI

Premio annuo pari ad **Euro 132,00 di cui imposte Euro 20,58**, corrispondente ad un Premio Mensile di **Euro 11,00 (di cui imposte Euro 1,72)** così ripartito:

- Ramo "Assistenza" (R18): **Euro 3,00** di cui imposte Euro 0,27
- Ramo "RC generale" (R13): **Euro 6,00** di cui imposte Euro 1,09
- Ramo "Altri danni ai beni" (R9): **Euro 2,00** di cui imposte Euro 0,35.

Il premio così determinato sarà anticipato per l'intero periodo di validità della Polizza ad Europ Assistance dalla Contraente e da quest'ultima addebitato all'Assicurato in frazioni mensili tramite finanziamento.

Il premio per le coperture di durata poliennale è ridotto di circa il 4,30%.

Art.7. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

Art.8. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. ***Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell' art. 1898 C.C.***

Europ Assistance, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art.9. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.10. DECORRENZA, PROROGA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Per ciascun Assicurato la Polizza decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione e, in assenza di recesso esercitato secondo le modalità di cui all'art. "Recesso dalla Polizza",



scade alle ore 24.00 dell'ultimo giorno della durata scelta dall'Assicurato, così come riportato sul Modulo di Adesione Mod. FI6659.

Art.11. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C.

Art.12. CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO

L'Assicurato può recedere dalla Polizza mediante lettera raccomandata a A/R da inviarsi alla Contraente all'indirizzo Compass Banca S.p.A., Via Caldera n. 21, 20153 Milano e per copia conoscenza ad Europ Assistance c/o Contracts Portfolio Management – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, nel termine di 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione (Clausola di ripensamento).

In assenza di sinistro, il ripensamento comporta l'estinzione della Polizza a partire dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata e l'Assicurato ha diritto di ottenere la restituzione del Premio finanziato e non goduto al netto delle imposte.

Qualora si sia verificato un sinistro: i) se la Polizza ha durata fino a 12 mesi, il diritto di ripensamento è escluso; ii) se la Polizza ha durata superiore a 12 mesi, il diritto di ripensamento sarà efficace ma Europ Assistance tratterà il premio relativo all'annualità in cui si è verificato il sinistro.

Art.13. RECESSO DALLA POLIZZA

L'Assicurato, avrà facoltà di recedere dalla Polizza in qualunque momento, inviando alla Contraente e ad Europ Assistance c/o Ufficio Gestione Portafogli e Contratti – Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, lettera raccomandata A/R o pec all'indirizzo

EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it

Europ Assistance, in assenza di sinistro, provvederà, a rimborsare direttamente all'Assicurato la parte di premio relativa al periodo assicurativo non goduto, detratte le imposte. Nel caso venga esercitata facoltà di recesso in presenza di sinistro il rimborso avverrà a partire dall'annualità successiva a quella in cui si è verificato il sinistro stesso.

Art.14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza e ad acquisire dagli stessi per le finalità assicurative il consenso al trattamento dei loro dati anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali. A tal fine, potrà sottoporre all'interessato la seguente formulazione di consenso: "Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa."

SEZIONE I – ASSICURAZIONE R.C.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.15. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T)

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato e i familiari conviventi di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai **fatti della vita privata, esclusi quindi i rischi inerenti ad attività professionale**. La presente garanzia è prestata nei limiti dei massimale riportato all'Art. "DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE".

L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere, compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

L'assicurazione vale inoltre per:

- 1) la conduzione dell'abitazione principale e saltuaria dell'Assicurato, delle antenne radiotelericetrasmittenti, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi privati di pertinenza del



fabbricato, dei viali, delle strade, dei campi da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco. Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini;**

- 2) la committenza di lavori di ordinaria manutenzione dei locali, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
 - 3) la proprietà e l'uso di velocipedi, di veicoli non a motore e di veicoli anche a motore per uso di bambini o di invalidi non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
 - 4) l'azione di rivalsa esperita da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori che non abbiano compiuto 14 anni di età dei quali l'Assicurato debba rispondere per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni prevista dall'art. 18 della Legge 24 Dicembre 1969 n. 990;
 - 5) la proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a m. 7,50;
 - 6) la proprietà e l'uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici; relativamente ai cani, l'assicurazione è prestata **con l'applicazione di una franchigia di Euro 78,00 per ogni sinistro** e si estende anche a favore di colui che, con il consenso dell'Assicurato, si serve dell'animale. Relativamente ai cani la garanzia è operante a condizione che:
 - a) sia applicata la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
 - b) sia applicata la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.
- Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.
- 7) la pratica di sport, comprese le gare, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico. Relativamente alla pratica del

modellismo sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli;

- 8) le attività del tempo libero quali ad esempio il bricolage, la pesca, il giardinaggio e la pratica di campeggio;
- 9) la detenzione di armi e relative munizioni e l'uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- 10) l'avvelenamento o l'intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande.

Relativamente ai danni derivanti da:

- inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

L'assicurazione è operante per danni a cose **con un massimale di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo risarcibile per ogni sinistro.**

2. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO DIPENDENTI (R.C.O.)

Europ Assistance si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi, spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto D.P.R., addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro, di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore all'11% calcolata sulla base della tabella allegata al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124;

nei limiti del massimale riportato all'art. "DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE".

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

La garanzia R.C.O. vale anche per l'azione di rivalsa esperita dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/6/1984 n. 222.



3. RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DEI LOCALI

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato e i familiari conviventi di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei locali, adibiti a dimora abituale della famiglia, degli impianti fissi destinati alla conduzione, inclusi ascensori e montacarichi, delle antenne radiotelericetrasmittenti, dei pannelli solari, delle tettoie, dei cancelli anche automatici, delle recinzioni, dei cortili, dei giardini, degli orti, dei parchi, delle strade, dei viali, dei campi da tennis, delle piscine e delle attrezzature sportive e da gioco **nei limiti dei massimali indicati all'Art. "DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE"**.

L'assicurazione è valida a condizione che i locali siano in buono stato di conservazione e manutenzione.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture o da rigurgito di fogne, il risarcimento viene corrisposto **con una franchigia di Euro 104,00 per ciascun sinistro**.

Nel caso in cui i locali assicurati facciamo parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

4. INFORTUNI SUBITI DA ADDETTI OCCASIONALI A SERVIZI DOMESTICI

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. "PERSONE NON CONSIDERATE TERZI" comma b), sono considerate terzi le persone non dipendenti dell'Assicurato (per le quali l'Assicurato è esentato dagli obblighi contributivi di legge) che svolgono occasionalmente servizi domestici, baby sitter e persone alla pari, sempreché dal sinistro derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale. L'assicurazione è prestata **entro i massimali stabiliti per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione di Europ Assistance anche nel caso di sinistro interessante contemporaneamente la presente**

estensione e quella di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.).

5. MINORI AFFIDATI A PERSONE NON CONVIVENTI CON L'ASSICURATO

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante a persone non conviventi con l'Assicurato, per fatto di figli minori dell'Assicurato stesso affidati loro temporaneamente.

Art.16. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) **il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente;**
- b) **le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio per conto dell'Assicurato stesso.**

Art.17. ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia Responsabilità civile verso terzi (RCT), Conduzione e Vita Privata è valida in tutto il Mondo.

La garanzia Responsabilità civile della proprietà dei locali è valida in Italia Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Art.18. ESCLUSIONI

- a) **Sono esclusi i danni:**
- b) **da furto;**
- c) **imputabili a situazioni od eventi per i quali per legge, regolamenti od ordinanze sono previste obbligatoriamente coperture assicurative;**
- d) **alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;**
- e) **da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, salvo la responsabilità civile derivante dalla committenza. In tal caso la garanzia è operante anche nei casi di applicazione del DL 494/96 e successive modifiche, purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso;**
- f) **derivanti dall'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole e di servizi;**



- g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- h) da amianto;
- i) da campi elettromagnetici;
- j) alle cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute.
- k) derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
- l) derivanti da fuoriuscita di liquidi causata da rotture originate da gelo: di condotti esterni al perimetro del fabbricato non protetti da appositi manufatti, di condotti posti in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro, di condotti posti in locali destinati ad abitazione saltuaria;
- m) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni;
- n) da impiego di aeromobili o apparecchi soggetti al D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 e successive modificazioni;
- o) da proprietà, uso e circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, fatta eccezione per quelli previsti nell'Oggetto dell'Assicurazione e fatta eccezione per l'azione di rivalsa descritta;
- p) derivanti dall'impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- q) da proprietà e uso di natanti a motore o di natanti non a motore di lunghezza superiore a m 7,50;
- r) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

Relativamente alla "Responsabilità Civile verso Dipendenti (R.C.O.)" sono inoltre escluse:

s) le malattie professionali.

Relativamente alla garanzia "Responsabilità Civile della Proprietà dei Locali" sono inoltre esclusi i danni:

- t) da spargimento di acqua, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, o rigurgiti di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da

umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali;

- u) dall'esercizio, nei locali, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni.

Art.19. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 C.C., dovrà effettuare, entro e non oltre trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza, una denuncia - accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure

dandone avviso scritto a **Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano**, indicando sulla busta "**Ufficio Liquidazione Sinistri**" e inviando via posta:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero della pratica di finanziamento;
- le circostanze dell'accaduto.

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art.20. PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art.21. GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. **L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese**



sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art.22. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE
La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali di seguito riportati per capitali, interessi e spese per sinistro e per periodo di validità della Polizza.

R.C.	MASSIMALE
Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile della proprietà dei locali	
Per sinistro:	Euro 500.000,00
con il limite per persona di:	Euro 500.000,00
con il limite per danni a cose di:	Euro 500.000,00
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O)	
Per sinistro:	Euro 500.000,00
con il limite per persona di:	Euro 250.000,00

SEZIONE II - ASSICURAZIONE ALLAGAMENTO LOCALI

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.23. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance, in caso di sinistro dovuto a fuoriuscita di acqua condotta, a seguito di rottura accidentale di elettrodomestici e relativi raccordi metallici ancorati allo scarico e al carico, che abbia causato danni a terzi, rimborserà i danni da allagamento subiti dall'Assicurato stesso fino alla concorrenza del massimale riportato all'art. "DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE".

Sono esclusi i danni agli elettrodomestici e da fenomeno elettrico causati dalla fuoriuscita d'acqua.

La presente estensione di garanzie è prestata con una franchigia fissa di Euro 150,00 per sinistro ed è operante solo per l'abitazione principale dell'Assicurato.

Art.24. ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia ha vigore nei Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite, in particolare in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, fatta salva l'eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni.

Art.25. ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

- dolo dell'Assicurato;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
- inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
- atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni.

La garanzia non è altresì operante per i danni:

- verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto dell'adesione alla Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- causati da gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione.



Art.26. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 C.C., dovrà effettuare, entro e non oltre trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza, una denuncia - accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

oppure

dandone avviso scritto a **Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano**, indicando sulla busta "**Ufficio Liquidazione Sinistri**" e inviando via posta:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero della pratica di finanziamento;
- le circostanze dell'accaduto.

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art.27. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

SEZIONE III – ASSICURAZIONE ASSISTENZA

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.28. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.

PRESTAZIONI

1. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI IN EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un fabbro per furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura, che rendano impossibile l'accesso all'abitazione o che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimali

Europ Assistance terrà a proprio carico costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 400,00 per sinistro.**

Esclusioni

Sono esclusi i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

2. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI IN EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un idraulico a seguito di allagamento, infiltrazione, mancanza d'acqua o mancato scarico delle acque nere dovuto a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimali

Europ Assistance terrà a proprio carico costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 400,00 per sinistro.**

Esclusioni

Sono esclusi i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato e i sinistri dovuti a:

- guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
- l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- rottura delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- negligenza dell'Assicurato.

3. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI IN EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimali

Europ Assistance terrà a proprio carico costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 400,00 per sinistro.**

Esclusioni

Sono esclusi i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno



essere pagati dall'Assicurato e i sinistri dovuti a:

- **corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;**
- **l'interruzione della corrente elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte e a valle del contatore.**

4. RIENTRO ANTICIPATO

Nel caso in cui, in seguito a sinistro dovuto a incendio, furto, tentato furto o allagamento, l'Assicurato trovandosi in viaggio debba rientrare presso l'abitazione danneggiata, la Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permettergli il rientro. L'Assicurato dovrà successivamente documentare, su richiesta della Struttura Organizzativa, le cause del sinistro.

Massimali

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi:

- **fino alla concorrenza massima di Euro 200,00 se il viaggio di rientro avverrà in Italia;**
- **fino alla concorrenza massima di Euro 500,00 se il viaggio di rientro avverrà all'estero.**

Esclusioni

Sono esclusi i casi in cui l'assicurato non sia in grado di fornire adeguate informazioni sui sinistri che hanno dato luogo alla richiesta di rientro.

Art.29. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art.30. ESTENSIONE TERRITORIALE

Le prestazioni hanno vigore nei Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite, in particolare in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, fatta salva l'eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni.

Art.31. ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri dipendenti o provocati da:

- **alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo**

dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- **guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
- **dolo dell'Assicurato o colpa grave;**
- **tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.**

Art.32. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza dal diritto alla prestazione ai sensi dell'art. 1915 C.C.



COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di necessità la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. Il personale specializzato di Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronto ad intervenire e ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre che ad autorizzare eventuali spese.

Dall'Italia 800.08.75.48

dall'Italia e dall'estero 02.58.24.54.60

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa.

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e cognome;
- Numero della pratica di finanziamento;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 – pec reclami@pec.europassistance.it - e-mail ufficio.reclami@europassistance.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.



Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato nell'Informativa Privacy ricevuta.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.a. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.

L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800.06.97.43 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.

Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it
 Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it
 Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.



Europ Assistance Italia S.p.A. Family Protection n. 35995q

CHI E' PROTETTO DALLA POLIZZA	La Polizza proteggerà chi ha firmato il modulo di adesione (assicurato). L'adesione alla copertura assicurativa è facoltativa.
CHI E' IL BENEFICIARIO DELLE GARANZIE ASSICURATIVE	In caso di sinistro, potrà beneficiare della Polizza l'assicurato.
QUALI SONO LE GARANZIE DELLA POLIZZA	<p>La Polizza offre le seguenti garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità civile verso Terzi → protezione dell'Assicurato e dei familiari conviventi dal risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, a seguito di un fatto accidentale verificatosi in circostanze della vita privata. • Responsabilità civile verso il personale → protezione dell'Assicurato dal risarcimento degli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, e inoltre morte e/o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore all'11% • Responsabilità civile della proprietà dei locali → protezione dell'Assicurato ed i familiari conviventi dal risarcimento dei danni involontariamente procurati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, a seguito di un fatto accidentale verificatosi nei locali di proprietà, adibiti a dimora abituale della famiglia, inclusi ascensori e montacarichi, pannelli solari, tettoie, cancelli automatici, recinzioni, cortili e giardini. • Infortuni subiti da addetti occasionali a servizi domestici (domestici, baby sitter e persone alla pari) • Danni da allagamento locali <p>La polizza inoltre prevede prestazioni di assistenza, quali invio di elettricista, fabbro, idraulico per interventi di emergenza, nonché il rientro anticipato in seguito a incendio, furto, tentato furto o allagamento.</p>
COSA FARE PER DENUNCIARE UN SINISTRO O VERIFICARNE LO STATO DI AVANZAMENTO	<p>La invitiamo ad inviare denuncia, entro 3 giorni dall'evento, alla Compagnia Assicuratrice Europ Assistance Italia S.p.A., Claims Management Insurance Office:</p> <ul style="list-style-type: none"> • via internet al sito http://sinistrionline.europassistance.it • via posta all'indirizzo Piazza Trento, 8, 20135 Milano
COSA SUCCEDDE IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO	Se dovesse estinguere anticipatamente il finanziamento, la polizza continuerà ad essere operante fino alla sua scadenza e, quindi potrà continuare a beneficiare delle garanzie assicurative previste.
COME SEGNALARE UNA INSODDISFAZIONE	<p>Per presentare un reclamo riguardante la polizza assicurativa e/o la gestione dei sinistri, potrà inviare una comunicazione scritta alla Compagnia Assicuratrice Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • via posta all'indirizzo Piazza Trento, 8, 20135 Milano • via email alla casella Ufficio.Reclami@europassistance.it • via PEC alla casella reclami@pec.europassistance.it • via fax al n. 02.58477128
COSA FARE IN CASO DI SMARRIMENTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	<p>Potrà richiederne una copia in qualsiasi momento, inviando una richiesta a Compass Banca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • via posta all'indirizzo Via Caldera 21 – 20153 Milano • via fax al n. 02.48244153

Il presente documento ha scopo puramente riepilogativo e non sostituisce in alcun modo la documentazione precontrattuale e contrattuale in suo possesso, alla quale si rimanda anche per le esclusioni e le rivalse eventualmente previste, nonché reperibile ai recapiti sopra indicati in caso di smarrimento.